info lega
legacoop LIGURIA

Anno XXII
n° 4
Aprile 2019

inevidenza
Le novità su sindaci e revisori: obbligo oltre 10 dipendenti o € 2 milioni
pag. 4

inevidenza
Bando ISI 2018 domande dall'11 aprile
pag. 4

infolavoro
Rinnovato CCNL Cooperative sociali
pag. 5

infoeconomia
Nasce il portale degli incentivi alle imprese
pag. 5

infodiritto
Bilancio: termini e iter di approvazione
pag. 7

infodiritto
Indicatori della crisi di impresa ed oneri per amministratori e sindaci
pag. 7

Bilancio delle cooperative: peculiarità e novità 2019

Nell'imminenza delle scadenze legate all'approvazione dei bilanci, ci pare opportuno richiamare alcune novità e/o specificità che ineriscono alle società cooperative.

Quanto alle peculiarità proprie delle coop, si ricorda che gli amministratori e i sindaci sono tenuti a **documentare la condizione di prevalenza** (o meno) nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i relativi parametri: quest'obbligo, previsto e descritto dall'articolo 2513 del Codice civile, vale sempre per tutte le cooperative; inoltre, ai sensi dell'articolo 2545 del Codice civile, "gli amministratori e i sindaci della società, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio debbono, nelle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 **indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico**".

Con specifico riguardo all'ultimo punto, di seguito espongo alcune tematiche che possono riguardare tutte le società cooperative ai fini di una esaustiva compilazione della relazione mutualistica:

- **politiche relative all'ammissione di nuovi soci:** occorre tener presente che la norma contenuta nell'articolo 2528 c.c. stabilisce che "gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci". Si tratta quindi di cogliere l'opportunità di relazionare sull'ammissione dei nuovi soci nell'ambito della relazione più complessiva sulla mutualità (domande accolte o respinte; incidenza delle scelte sul requisito della prevalenza mutualistica di cui all'articolo 2513 c.c.; gestione e trattamento dei soci speciali, se presenti; grado di attenzione ai giovani o alle donne; politiche di formazione degli aspiranti soci e/o dei soci appena ammessi);
- **mutualità prevalente:** evidenziare i motivi di un'eventuale riduzione della percentuale del requisito della prevalenza mutualistica di cui all'articolo

continua a pag.3 >>

alleanza delle cooperative italiane

info lega

legacoop LIGURIA

n° 4

Aprile 2019

inevidenza

Bilancio delle cooperative: peculiarità e novità 2019 — pag.1
ESENZIONE IRAP 2018, domande entro il 30/4/2019 — pag.3
Le novità su sindaci e revisori: obbligo oltre 10 dipendenti o € 2 milioni — pag.4
Bando ISI 2018 - domande dall'11 aprile — pag.4

infolavoro

Cassazione: il minimo retributivo per i soci lavoratori è nei CCNL più rappresentativi — pag.5
Rinnovato CCNL Cooperative sociali — pag.5

infoeconomia

Nasce il portale degli incentivi alle imprese — pag.5
Gli incentivi per chi investe nelle imprese sociali — pag.6
DURC negativo ed esclusione automatica dalla gara — pag.6
Regione Liguria: il baratto amministrativo — pag.6

infodiritto

Bilancio: termini e iter di approvazione — pag.7
Indicatori della crisi di impresa ed oneri per amministratori e sindaci — pag.8
Responsabilità dei sindaci per atti degli amministratori — pag.8
Responsabilità dell'amministratore e scelte gestionali — pag.9
Prospettive del contratto di rete — pag.9

inbiblioteca

1954: un patto per le cooperative delle aree interne — pag.10

inscadenza

PROSSIME SCADENZE — pag.11

CONVENZIONE UNIPOLIS - LEGACOOP
NUOVI SCONTI PER TE

legacoop LIGURIA — UnipolSai ASSICURAZIONI

Per maggiori informazioni visita la pagina web dedicata: **www.convenzioni.unipol.it/Legacoop**

Redazione

Paola Bellotti
Enrico Casarino
Barbara Esposto
Maria Teresa Pitturru
Mario Sottili

Segretaria di Redazione

Elisabetta Dondero

Progetto Grafico

www.homeadv.it

Fotografia

Archivio Fotolia / 123rf
Archivio Legacoop

SEDI legacoop Liguria

GENOVA
Sede regionale e Ufficio territoriale di Genova
via Brigata Liguria, 105 r - 16121 Genova
tel. 010.572111
fax 010.57211223

SAVONA
Comitato territoriale di Savona
via Cesare Battisti, 4/6 - 17100 Savona
tel. 019.8386847
fax 019.805753

LA SPEZIA
Comitato territoriale della Spezia
via Lunigiana, 229/A - 19125 La Spezia
tel. 0187.503170
fax 0187.504395

IMPERIA
Comitato territoriale di Imperia
via G. Airenti, 5 - 18100 Imperia
tel. 0183.666165
fax 0183.666277

inevidenza

<< continua da pag.1

2513 c.c., considerando che l'attenzione alla riduzione della percentuale relativa al requisito della prevalenza mutualistica è giustificata non solo per i riflessi fiscali che una perdita del requisito stesso potrebbe comportare, ma anche per comprendere se la riduzione dell'attività mutualistica dipenda da una difficoltà della cooperativa a rinnovare la compagine sociale o ad una progressiva perdita di "appeal" della cooperativa rispetto ai lavoratori o agli utenti;

- **ristorno:** motivi del mancato ristorno e della misura del ristorno rispetto ad altre destinazioni facoltative degli avanzi di gestione;
- dialettica democratica interna: forme ed intensità della partecipazione dei soci (compreso ruolo e produttività delle commissioni consultive e/o dei comitati territoriali, delle sezioni soci ecc.); formazione dei soci e degli amministratori;
- informazioni sull''andamento economico delle eventuali società controllare e relativi effetti sul servizio mutualistico: elementi particolarmente importanti ai fini di una esaustiva rappresentazione della gestione mutualistica della cooperativa, per comprendere i motivi che hanno portato ad investire risorse finanziarie in società di scopo, il grado di coerenza di tali investimenti con l'attività economica propria della cooperativa, gli effetti che la partecipazione in altre società hanno prodotto sulla tenuta complessiva dell'iniziativa imprenditoriale della cooperativa e sullo svolgimento dello scambio mutualistico con i soci.

Alle cooperative nostre associate che praticano **il prestito sociale** abbiamo fornito - con circolare - ulteriori specifiche istruzioni.

Per quanto riguarda **la corresponsione dei dividendi**, l'assemblea ordinaria dei soci, in sede di destinazione dell'utile di esercizio, potrà deliberare una remunerazione massima fino al 9,50% del capitale sociale versato pro rata temporis fino alla data di chiusura dell'esercizio (per i dividendi eventualmente deliberati dal 14 settembre 2018 al 21 marzo 2019, ancorché pagati o accreditati successivamente, deve essere applicato il limite massimo del 7,50%).

Ricordiamo anche che il comma 6 art.4, L. 31 gennaio 1992, n.59 prevede la possibilità di una ulteriore maggiorazione, in misura non superiore al 2%, della remunerazione del capitale sociale dei soci sovventori.

Ricordiamo infine che, ai sensi dell'art.7 L.59/92, una ulteriore quota degli utili di esercizio può essere destinata alla **rivalutazione gratuita** dell'importo versato ed eventualmente già rivalutato delle quote e delle azioni dei soci cooperatori e sovventori, nella misura massima annualmente stabilita dall'Istat.

Inoltre. per le società per cui scatta l'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore nel 2019 (argomento cui è dedicato un apposito articolo su questo stesso numero di Infolega), **è opportuno che tale adeguamento sia adottato già nel corso dell'assemblea di approvazione del bilancio per l'esercizio 2018**, anche per consentire al nuovo organo di esplicare con maggiore efficacia la propria funzione già nel corso dell'esercizio 2019.

Con l'occasione, ricordiamo anche quanto già pubblicato sul nostro Infolega (**https://bit.ly/2WEN98h**) riguardo agli **obblighi di comunicazione e trasparenza** fissati con la Legge annuale per il mercato e la concorrenza (L. 04/08/2017, n. 124 - **https://bit.ly/2uYOgpU**): in particolare, ci riferiamo all'obbligo di rendere pubbliche le informazioni relative a **sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti** e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti superiori ad € 10.000 attraverso la pubblicazione di tali informazioni nella nota integrativa del bilancio di esercizio (si inizia proprio quest'anno, con il bilancio chiuso al 31/12/2018).

Sull'argomento in data 16/3/2019 il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha pubblicato il documento "L'informativa dei contributi da amministrazioni pubbliche o soggetti a queste equiparati" (**https://bit.ly/2V4qiCB**).

Inoltre si informa che è online il "**Manuale operativo per il DEPOSITO BILANCI al registro delle imprese**" volto a facilitare le società e i professionisti nell'adempimento dell'obbligo di deposito del bilancio oltre che a creare linee guida uniformi di comportamento su scala nazionale.

La guida, che descrive le modalità di compilazione della modulistica elettronica e di deposito telematico dei Bilanci nel 2019, è scaricabile da questa pagina **https://bit.ly/2l4eKvB**.

Enrico Casarino

ESENZIONE IRAP 2018, domande entro il 30/4/2019

Come noto, è possibile chiedere l'esenzione dal pagamento dell'**Irap** per **i primi 5 anni** per le **nuove attività aperte sul territorio ligure nel 2018**.

L'agevolazione è prevista per le imprese con un tetto di fatturato annuo di 2 milioni di euro.

Hanno diritto all'esenzione le nuove attività iscritte al Registro imprese e le attività già esistenti, sia in altri ambiti territoriali sia in Liguria, che aprano o abbiano aperto un nuovo insediamento produttivo sul territorio regionale, nel periodo compreso dal 1 gennaio al 31 dicembre 2018, a patto che resti attivo e non venga trasferito per i 5 anni previsti dalla defiscalizzazione.

Le domande entro 60 giorni dalla data di iscrizione al Registro Imprese e **non oltre il 30 aprile 2019**.

Per ogni dettaglio:
https://bit.ly/2HY5wRe

Le novità su sindaci e revisori: obbligo oltre 10 dipendenti o € 2 milioni

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14.02.2019 n. 38 il nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (Dlgs del 12 gennaio 2019 n. 14 - **https://bit.ly/2HcyNYd**).

L'obiettivo principale della riforma è una revisione della disciplina delle procedure concorsuali per prevenire con interventi risanatori le situazioni di possibile crisi, diagnosticandole precocemente, e salvaguardare in tal modo la continuità aziendale, ove possibile.

Per questo scopo è attribuito all'organo di controllo della società (sindaco unico al collegio sindacale) e al revisore legale il compito di verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente l'adeguatezza dell'assetto organizzativo dell'impresa, la sussistenza dell'equilibrio economico finanziario e il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare immediatamente l'esistenza di fondati indizi di crisi.

Grazie all'art. 379, **viene modificato l'art. 2477 cod. civ.**, prevedendo (**anche per le cooperative**) **la nomina obbligatoria di un organo di controllo o di un revisore** quando tale nomina sia prevista dallo statuto oppure **quando si verifichi almeno una delle seguenti circostanze**:
1. la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
2. la società controlli un'altra società obbligata alla revisione legale dei conti;
3. la società abbia superato, per due esercizi consecutivi, uno o più dei seguenti limiti dimensionali:
a. totale dell'attivo dello stato patrimoniale: € 2 milioni (contro i precedenti € 4,4);
b. ricavi delle vendite e delle prestazioni: € 2 milioni (contro i precedenti € 8,8);
c. dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità (contro i precedenti 50).

Ove per tre esercizi consecutivi non si sia superato alcuno dei predetti limiti cesserà l'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore.

In presenza delle circostanze sopra segnalate, la nuova normativa impone la nomina di un revisore legale unico (o, in alternativa, una società di revisione) oppure un sindaco unico o un collegio sindacale.

Ciò significa, secondo l'orientamento prevalente, che sarebbe consentita la nomina del solo revisore legale (o società di revisione) mentre non sarebbe sufficiente la nomina del solo organo di controllo; in quest'ultimo caso bisognerebbe assegnargli anche l'incarico della revisione legale, in alternativa rispetto alla nomina, appunto, di un revisore legale o di una società di revisione.

Ricordiamo che i sindaci, a differenza del revisore, partecipano alle riunioni degli organi amministrativi e delle assemblee dei soci, vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sono dotati di specifici poteri di ispezione ed intervento per l'individuazione delle irregolarità.

Per la prima applicazione delle nuove disposizioni si prendono a riferimento i dati relativi ai due esercizi antecedenti, ovvero l'esercizio 2018 e l'esercizio 2017.

La nuova norma è entrata in vigore il 16 marzo 2019; le cooperative già costituite a quella data, se ricadono nelle fattispecie sopra elencate, devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto entro il 16 dicembre 2019 (fino alla scadenza di tale termine le disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto vigenti conservano la loro efficacia anche se non sono conformi).

Tuttavia, per le società per cui scatta l'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore nel 2019, **è opportuno che tale adeguamento sia adottato già nel corso dell'assemblea di approvazione del bilancio per l'esercizio 2018**, anche per consentire al nuovo organo di esplicare con maggiore efficacia la propria funzione già nel corso dell'esercizio 2019.

Infine, la norma impone anche l'obbligo di modificare lo statuto - per atto pubblico - qualora le clausole dedicate al controllo non fossero coerenti con la novella legislativa; a tale riguardo, è possibile affermare che le clausole standard in materia di organo di controllo, predisposte nel corso degli anni da Legacoop, consentono di evitare modifiche statutarie in quanto operano un rinvio formale all'articolo 2543 c.c., assecondando automaticamente l'evolversi della relativa normativa.

Bando ISI 2018 domande dall'11 aprile

È stato pubblicato sul sito **www.inail.it** il nuovo Avviso Pubblico per i finanziamenti alle imprese - ISI 2018.

Lo stanziamento previsto per la Regione Liguria è pari a € 9.045.515,00.

Sono ammessi a contributo progetti per la realizzazione d'interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro ricadenti in una delle seguenti tipologie:

Asse 1 suddiviso nei due sub Assi:
Asse 1.1 per i progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (di cui all'Allegato 1.1.)
Asse 1.2 per i progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (di cui all'Allegato 1.2)

Asse 2 per i progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi (MMC) (di cui all'Allegato 3)

Asse 3 per i progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (di cui all'Allegato 3)

Asse 4 per i progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di

attività (di cui all'Allegato 4).

Asse 5 per i progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli, suddiviso nei due sub Assi:
Asse 5.1 per la generalità delle imprese agricole, come definite all'articolo 6 dell'Avviso (di cui all'Allegato 5)
Asse 5.2 riservato ai giovani agricoltori, organizzati anche in forma societaria, così come previsto dall'articolo 6 dell'Avviso (di cui all'allegato 5)

A partire dall'11 aprile 2019 e fino al 30 maggio 2019, le imprese, previa registrazione sul portale INAIL, avranno la possibilità di inserire la domanda di contributo, nella sezione "Servizi online", ed effettuare simulazioni e verifiche delle condizioni di ammissibilità.

Il 6 giugno 2019, le imprese la cui domanda abbia raggiunto o superato la soglia minima di ammissibilità prevista, potranno accedere all'interno della procedura informatica per il download del proprio codice che le identificherà in maniera univoca.

Il 6 giugno 2019, sempre sul sito INAIL, sarà pubblicata la data e l'ora di apertura e chiusura dello sportello informatico per l'inoltro on-line delle domande.

infolavoro

Cassazione: il minimo retributivo per i soci lavoratori è nei CCNL più rappresentativi

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7047 del 12.03.2019 (**https://bit.ly/2HRcjNk**), ha nuovamente ribadito un principio ormai consolidato: "in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria" l'art. 7, comma 4, del D.L. n, 248/2007 attribuisce riconoscimento legale ai **trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative nella categoria**.

Quanto sopra, considerando tali contratti capaci di realizzare assetti degli interessi collettivi più coerenti col criterio di cui all'art. 36 della Costituzione.

La Suprema Corte, inoltre, ribadisce che il parametro rappresentato dal trattamento economico minimo previsto dalla contrattazione collettiva debba intendersi complessivo, cioè inclusivo della retribuzione base e delle altre voci aventi natura retributiva.

Infine, tale trattamento rappresenta un limite al di sotto del quale non è possibile scendere, neanche per effetto di specifiche disposizioni derogatorie contenute nel regolamento cooperativo di cui alla legge 142/2001: eventuali disposizioni di tale genere sarebbero nulle in quanto di minor favore rispetto alla contrattazione collettiva di categoria normativamente assunta a parametro del citato art. 36 della Costituzione.

Rinnovato CCNL Cooperative sociali

LEGACOOPSOCIALI, CONFCOOPERATIVE- FEDERSOLIDARIETÀ AGCI – SOLIDARIETÀ in data 28 marzo 2019 hanno siglato con le parti sindacali FP-CGIL, FISASCAT-CISL, FPS-CISL, UIL-FPL, UIL TUCS il rinnovo del CCNL della cooperazione sociale.

Tutta la documentazione in merito al link: **https://bit.ly/2uzB5ZY**

infoeconomia

Nasce il portale degli incentivi alle imprese

È operativo dal 12 marzo 2019 il nuovo portale **https://www.incentivi.gov.it/**, che riunisce tutte le risorse finanziarie messe a disposizione, oltre che dal Ministero per lo sviluppo economico e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da 12 soggetti, fra amministrazioni dello Stato ed enti: Agenzia delle Entrate, INPS, Cassa Depositi e Prestiti (CDP), Invitalia, Sace, Unioncamere, Simest, Enea, Gestore dei servizi energetici (GSE), Finest e SofiCoop.

Il portale fa parte di un'ampia azione di semplificazione amministrativa a servizio del mondo dell'impresa. Invece che consultare 14 siti web di diverse strutture, le aziende potranno consultare, in modo rapido, un solo luogo virtuale dove avere tutte le informazioni sui bandi, accelerando così sulla fase burocratica di raccolta delle informazioni.

Gli incentivi per chi investe nelle imprese sociali

I commi 3° e 4° dell'art. 18 del Decreto Legislativo n° 112 del 2017 sulla riforma dell'impresa sociale prevedono delle agevolazioni per le persone fisiche o giuridiche che investono nel capitale sociale di una o più società di capitali o cooperative che abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale da non più di cinque anni.

Come noto, tra le società cooperative destinatarie di questi investimenti rientrano le cooperative sociali e le altre cooperative, a mutualità prevalente o non prevalente, che abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale.

L'investimento per godere degli incentivi deve essere avvenuto dopo il 20 Luglio 2017, data di entrata in vigore del D.lgs 112/2017.

Le persone fisiche possono detrarre il 30% della somma in tal modo investita dall'IRPEF – Imposta sui redditi delle persone fisiche lorda, l'investimento annuo non può superare 1.000.000 di Euro e deve essere mantenuto per almeno cinque anni, pena l'integrale restituzione degli incentivi fiscali goduti, maggiorati degli interessi legali.

I soggetti passivi IRES – Imposta sui redditi delle società (società di capitali o cooperative ed enti non commerciali, vale a dire associazioni, fondazioni e comitati) - possono dedurre dall'imponibile IRES il 30% della somma investita; in questo caso l'investimento annuo deducibile non può superare 1.800.000 Euro e deve essere mantenuto per almeno cinque anni, pena l'integrale restituzione dell'agevolazione fiscale goduta maggiorata degli interessi legali.

Le modalità di attuazione delle agevolazioni fiscali descritte nei capoversi precedenti sono determinate da un decreto del Ministro del lavoro di concerto col Ministro dell'economia e con quello dello Sviluppo economico (6° comma).

DURC negativo ed esclusione automatica dalla gara

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1141 del 19 febbraio 2019 (**https://bit.ly/2CGWp4d**), ha affrontato il tema delle regolarità contributiva dell'impresa partecipante ad una gara pubblica conformandosi al proprio costante orientamento secondo cui non sono consentite regolarizzazioni postume della posizione previdenziale, perché l'impresa dev'essere in regola con l'assolvimento degli obblighi previdenziali e assistenziali fin dalla presentazione dell'offerta e conservare tale stato per tutta la durata della procedura di aggiudicazione e del rapporto con la stazione appaltante.

In presenza di un DURC negativo al momento della partecipazione alla gara la Stazione appaltante è obbligata a escludere dalla procedura l'impresa interessata, senza possibilità di sindacarne il contenuto ed effettuare apprezzamenti in ordine alla gravità degli inadempimenti e alla definitività dell'accertamento previdenziale.

La sussistenza del requisito della regolarità contributiva va verificata con riferimento al momento ultimo previsto per la presentazione delle offerte, non avendo rilevanza la regolarizzazione postuma della posizione.

Il principio cardine è il seguente: nelle gare di appalto per l'aggiudicazione di contratti pubblici i requisiti generali e speciali devono essere posseduti dai candidati non solo alla data di scadenza del termine per la presentazione della richiesta di partecipazione alla procedura di affidamento, ma anche per tutta la durata della procedura stessa fino all'aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo dell'esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità.

Regione Liguria: il baratto amministrativo

Come già pubblicato su Infolega (**https://bit.ly/2uD6PNG**), Il 20 dicembre 2018 è entrata in vigore la legge regionale n.24 del 29 novembre 2018 (**https://bit.ly/2FFaCzg**), "Istituzione dell'Albo regionale dei Comuni aderenti al "Baratto ammnistrativo ".

Il baratto amministrativo è uno strumento previsto all'art. 190 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (**https://bit.ly/2FNWSmX**), sulla scorta del quale *"gli enti territoriali possono definire con apposita delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione di contratti di partenariato sociale, sulla base di progetti presentati da cittadini singoli o associati, purché' individuati in relazione ad un preciso ambito territoriale. I contratti possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze o strade, ovvero la loro valorizzazione mediante iniziative culturali di vario genere, interventi di decoro urbano, di recupero e riuso con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati. In relazione alla tipologia degli interventi, gli enti territoriali individuano riduzioni o esenzioni di tributi corrispondenti al tipo di attività svolta dal privato o dalla associazione ovvero comunque utili alla comunità di riferimento in un'ottica di recupero del valore sociale della partecipazione dei cittadini alla stessa"*.

La legge regionale prevede l'istituzione dell'Albo (**https://bit.ly/2WDKDPE**) dove saranno registrati i Comuni che intendono adottare la formula del Baratto amministrativo come disciplinata dal Codice dei contratti pubblici.

La Regione al fine di favorire l'attuazione del Baratto amministrativo concede contributi sulla base dei criteri stabiliti annualmente dalla Giunta regionale ai comuni iscritti all'albo.

Per l'anno 2019 è stato approvato con il bilancio regionale uno stanziamento di 50.000 euro per finanziare i suddetti contributi.

Requisito per l'iscrizione all'Albo è l'aver adottato apposito provvedimento con cui si stabiliscono i criteri, i termini e le condizioni per l'attuazione del Baratto: il Comune che intende iscriversi all'Albo regionale deve presentare apposita domanda (**https://bit.ly/2JX1bjW**) indirizzandola alla Regione Liguria allegando il provvedimento approvato dal competente organo del Comune che regolamenta il Baratto amministrativo.

infodiritto

Bilancio: termini e iter di approvazione

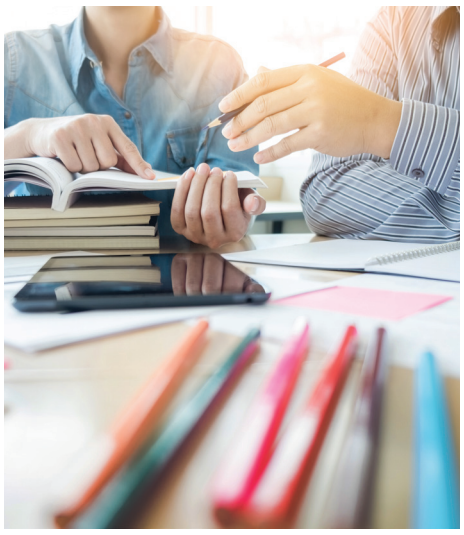

Il Codice civile prevede un preciso iter di formazione e approvazione del bilancio, che possiamo suddividere nelle seguenti fasi:
1) redazione del progetto di bilancio e relazione sulla gestione (se richiesta);
2) trasmissione del progetto di bilancio agli organi preposti al controllo (se esistenti);
3) deposito del progetto di bilancio presso la sede sociale per la presa visione da parte dei soci;
4) approvazione del progetto di bilancio da parte dell'assemblea dei soci;
5) deposito del bilancio approvato presso il Registro imprese, entro 30 giorni dall'approvazione.

Il Consiglio di Amministrazione deve predisporre, alla fine di ogni esercizio sociale, il progetto di bilancio d'esercizio, composto da alcuni documenti obbligatori (stato patrimoniale; conto economico; nota integrativa; rendiconto finanziario; relazione sulla gestione, che può essere omessa in caso di redazione del bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'articolo 2435-bis Codice civile).

Non è previsto un esplicito termine entro il quale il progetto di bilancio deve essere predisposto ed approvato dall'organo amministrativo, ma nelle società in cui è presente l'organo di controllo (collegio sindacale, revisore, società di revisione), è necessario che lo stesso sia consegnato a tale organo almeno 30 giorni prima del termine fissato per la presentazione ai soci, affinché possano fare le loro osservazioni o proposte (art. 2429, comma 1, C.C.).

L'organo di controllo (Collegio sindacale o soggetto incaricato della revisione legale) ha poi 15 giorni di tempo per effettuare le verifiche e gli accertamenti del caso e redigere la propria relazione, che deve essere inviata all'organo amministrativo.

Per consentire ai soci di prenderne visione, **durante i quindici giorni che precedono l'assemblea** (art. 2429, comma 3, C.C.), l'organo amministrativo deve depositare presso la sede sociale:
- il progetto di bilancio completo;
- la relazione dei sindaci e/o del soggetto incaricato della revisione legale.

Il mancato deposito del progetto di bilancio presso la sede sociale o il mancato deposito della relazione dei sindaci, che impedisca ai soci di avere una completa informazione sui dati di bilancio comporta l'annullabilità della delibera di approvazione del bilancio.

L'**assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio** deve essere entro i seguenti precisi termini individuati dall'art. 2364, comma 2, del Codice civile:
- un termine ordinario: entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale;
- un termine straordinario: entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, per ipotesi particolari specificamente previste dall'art. 2364 del C.C., ossia:

a) società tenute alla redazione del bilancio consolidato;
b) presenza di particolari esigenze connesse con la struttura e l'oggetto della società.

In entrambe le ipotesi gli amministratori devono segnalare nella relazione sulla gestione, di cui all'art. 2428 C.C., le ragioni della dilazione. Ovviamente, per le società che possono non redigere tale documento, tali informazioni vanno esposte nella Nota Integrativa.

Le modalità di convocazione dell'assemblea sono stabilite dallo statuto sociale.

In mancanza della formalità di convocazione dell'assemblea, ai fini della valida costituzione della stessa è richiesto che:
- sia rappresentato l'intero capitale sociale;
- vi partecipi la maggioranza degli amministratori e componenti l'organo di controllo.

Il bilancio può essere approvato anche in seconda convocazione, se in prima convocazione non si siano raggiunte le maggioranze previste per la regolare costituzione e/o per le relative deliberazioni.

Nell'avviso di convocazione relativo alla prima convocazione può essere già fissato il giorno per la seconda convocazione, che comunque non può tenersi nello stesso giorno della prima.

In merito a una diffusa prassi societaria di far slittare la seconda convocazione dell'assemblea di bilancio oltre il termine di 120 (o 180) giorni, la Fondazione Nazionale Commercialisti, dal combinato disposto degli articoli 2364, 2369 e 2429 c.c., ricava che la prima convocazione deve effettuarsi entro i 120 giorni (o 180) dalla chiusura dell'esercizio sociale, potendo la seconda avvenire anche oltre il predetto termine, purché entro i successivi 30 giorni dalla prima: pertanto il termine ultimo per l'approvazione del bilancio in seconda convocazione è il 30 maggio 2019 (o il 29 luglio 2019 nel caso dei 180 giorni).

L'omessa convocazione dell'assemblea entro i termini previsti comporta l'applicazione della sanzione da 1.032,00 a 6.197,00 euro per ogni amministratore e sindaco inadempiente.

Con la chiusura del bilancio viene evidenziato il risultato dell'esercizio (utile o perdita) che gli amministratori devono sottoporre ai soci per la scelta della relativa destinazione (o copertura), in conformità alle previsioni di legge e di statuto.

La proposta deve essere espressamente indicata in nota integrativa, come stabilito dal nuovo articolo 2427, comma 1, n. 22-septies C.C..

In caso di utile, per le cooperative:
- una quota pari al 30% deve essere destinata al fondo di riserva legale; (Art. 2545-quater Codice Civile)
- una quota pari al 3% deve essere destinata ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione; (Art. 11 L. 59/1992).

La parte di utile che residua può essere destinata, con delibera assembleare, a remunerazione del capitale sociale (dividendi), a rivalutazione del valore delle quote/azioni, a ristorno a favore dei soci, ad acquisto di azioni/quote di capitale proprio, ad altre riserve statutarie nei limiti stabiliti dalle leggi.

Come ultimo adempimento, **una volta approvato il bilancio, questo deve essere depositato dagli amministratori entro 30 giorni dalla data di approvazione presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio** competente.

Indicatori della crisi di impresa ed oneri per amministratori e sindaci

Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (Dlgs del 12 gennaio 2019 n. 14 - **https://bit.ly/2HcyNYd**), che ha riformato le procedura di composizione della crisi aziendale, tra l'altro, ha introdotto **gli indicatori della crisi aziendale che obbligano l'imprenditore ad adottare le misure** ivi previste.

Costituiscono indicatori di crisi (art. 13) gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività svolta, tenuto anche conto della data di costituzione e di inizio dell'attività, rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso.

Sono indici significativi quelli che misurano:
- la sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare e l'adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi;
- i ritardi nei pagamenti reiterati e significativi.

Gli organi di controllo (il revisore contabile e la società di revisione, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni), hanno l'obbligo di verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l'assetto organizzativo dell'impresa sia adeguato, se sussiste l'equilibrio economico-finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi.

Se l'organo amministrativo segnala prontamente le criticità connesse con la gestione societaria, i suoi componenti sono esenti da ogni responsabilità per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o azioni successivamente poste in essere, che non siano conseguenza diretta di decisioni assunte prima della segnalazione.

Nel caso in cui la società non ponga in essere idonee misure propedeutiche alla ristrutturazione societaria, gli organi di controllo societari, nonché i c.d. creditori pubblici qualificati, devono inviare una segnalazione all'OCRI (Organismo di composizione della crisi d'impresa) che coadiuverà il debitore nell'adottare le misure ritenute più idonee per il superamento dello stato di crisi.

All'impresa che ha presentato all'OCRI istanza tempestiva e che ne ha seguito in buona fede le indicazioni, o che ha proposto tempestivamente la domanda di accesso a una delle procedure regolatrici della crisi o dell'insolvenza, sono riconosciuti benefici, cumulabili tra loro, tra cui decurtamento degli interessi sui debiti tributari, riduzione delle sanzioni tributarie e proroga del termine fissato per il deposito della proposta di concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.

Responsabilità dei sindaci per atti degli amministratori

Con sentenza n. 1001/2018 (**https://bit.ly/2FNYs8A**) il Tribunale di Roma è intervenuto sul tema del **concorso dei sindaci nelle condotte illecite contestate agli amministratori.**

La materia è regolata dall'art. 2407 C.C. ed individua, in capo ai sindaci, elementi di responsabilità specifica per comportamenti propri (attestazione di fatti non veri e violazione del segreto d'ufficio) e di responsabilità concorrente, laddove gli amministratori abbiano posto in essere un comportamento illecito, tale da causare un danno ed i sindaci, violando le disposizioni relative alla condotta discendente dal loro ruolo, non abbiano vigilato con professionalità e diligenza.

Anche quest'ultima rappresenta una responsabilità comunque direttamente imputabile per fatto proprio, essendo i sindaci chiamati a rispondere in relazione alla violazione dell'obbligo di vigilanza inerente la loro funzione.

La responsabilità dei sindaci, peraltro, è limitata ai danni derivanti da quegli illeciti che avrebbero potuto o dovuto impedire esercitando il controllo.

Secondo il Tribunale di Roma la diligenza professionale deve essere verificata in concreto e sulla base delle caratteristiche specifiche, e comunque l'obbligo di vigilanza dei sindaci non deve limitarsi al controllo di legalità e all'eventuale revisione legale, ma è da considerarsi esteso al contenuto della gestione, attraverso il controllo attuabile nell'ambito del rapporto diretto necessariamente instaurato con gli amministratori: in particolare, sarebbe ravvisabile la violazione del dovere di vigilanza nel caso di svolgimento, da parte degli amministratori, di un'attività protratta nel tempo al di fuori dei limiti consentiti dalla legge (per configurare la responsabilità dell'organo di controllo è sufficiente non avere rilevato la violazione, o comunque non aver posto in essere gli atti che la legge ritiene necessari ai fini dello svolgimento diligente delle funzioni, provvedendo alle previste segnalazioni).

Ad avviso del Tribunale, invece, la responsabilità non è estendibile alle scelte gestionali compiute dall'organo amministrativo.

Responsabilità dell'amministratore e scelte gestionali

Una recente sentenza del Tribunale di Roma (15.01.2018, n. 999 - **https://bit.ly/2TffT5o**) ha negato l'imputabilità dell'amministratore di una società, a titolo di responsabilità ex art. 2392 C.C. , per aver compiuto scelte inopportune dal punto di vista economico.

I giudici richiamano una sentenza della Cassazione civile (sez. I, 28.04.1997, n. 3652), secondo la quale il giudizio sulla diligenza dell'amministratore nell'adempimento del proprio mandato *"non può mai investire le scelte di gestione, o le modalità e circostanze di tali scelte, ma solo l'omissione di quelle cautele, verifiche e informazioni preventive normalmente richieste per una scelta di quel tipo, operata in quelle circostanze e con quelle modalità"*.

Pertanto la valutazione sulla responsabilità giuridica dell'amministratore non può riguardare il merito delle scelte imprenditoriali da lui compiute, ma l'eventuale mancata adozione di quelle cautele o l'ipotetica non osservanza di quei canoni di comportamento che il dovere di diligente gestione ragionevolmente impone agli amministratori secondo il metro della normale professionalità richiesta dal ruolo.

La diligenza è collegata al fondamentale dovere di correttezza e buona fede richiamato in termini generali dagli artt. 1175 e 1375 C.C. , dovere che, ricordano i giudici, nel caso degli amministratori di società (come in tutti i casi di gestione di interessi altrui) assume le connotazioni del dovere di protezione dell'altrui sfera giuridica: così già si era la Cassazione civile (sez. I, sentenza 24.08.2004, n. 16707).

Si tenga presente che, alla luce del nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (Dlgs del 12 gennaio 2019 n. 14 - **https://bit.ly/2HcyNYd**), esiste una responsabilità personale dei soci amministratori di Srl, anche con il proprio patrimonio, verso i creditori, se non hanno adottato misure di controllo capaci di ravvisare per tempo l'avvicinarsi di una crisi reddituale o di liquidità e, di fatto, si introduce l'obbligo di organizzare un controllo di gestione atto a monitorare l'aspetto organizzativo, amministrativo e contabile, in particolare l'andamento dei flussi di cassa ed il peso dei debiti.

Prospettive del contratto di rete

Facendo seguito all'articolo pubblicato nel precedente numero (**https://bit.ly/2HRQnSv**), appare opportuno approfondire ulteriormente l'argomento fornendo un quadro più generale dell'estensione di questo istituto e delle sue prospettive future: a tal proposito, si può prendere le mosse dal "Report sulle Reti di Imprese in Italia" (**https://bit.ly/2LEiwKZ**) relativo all'anno 2018, pubblicato da RetImpresa il 19 febbraio ultimo scorso.

L'analisi, a completamento di un precedente report semestrale, ha registrato un andamento positivo di questa modalità di collaborazione aziendale, infatti **si è passati dai 4.318 contratti risultanti al 31 dicembre 2017 ai 5.135 stipulati al 31 dicembre 2018**.

Tale incremento ha interessato ben 8.053 ulteriori imprese, che hanno scelto tale strumento per i vantaggi in termini di condivisione delle risorse umane e tecniche, dei mezzi produttivi ed eventualmente patrimoniali, a fronte di una gestione flessibile degli assetti societari.

In tale panorama, **la Liguria riveste una posizione interessante**; nel report è infatti posizionata a metà classifica, con una "propensione a fare rete" dello 0,54% (la media nazionale è 0,61%, primeggia il Lazio con l'1,68%): tale dato è il risultato del rapporto tra le imprese presenti sul territorio, e le imprese che hanno scelto di fare rete tra loro.

Questo dato può essere letto come un'opportunità di sviluppo: visto che la maggior parte delle imprese liguri è di dimensione medio-piccola (Mpmi, secondo la definizione corrente), e l'utilizzo attuale rispetto al parametro nazionale è ancora limitato, **vi è un gran numero di aziende che potrebbe usufruire del contratto di rete**, beneficiando di un efficace strumento per incrementare la propria competitività sul mercato e favorire la crescita.

Ricordiamo infatti che le imprese tramite la rete possono partecipare a gare d'appalto a cui individualmente non potrebbero accedere ed avere maggiori opportunità di business, ottenere più facilmente finanziamenti grazie al meccanismo del rating d'impresa, mantenendo una struttura di governance semplificata; il legislatore ha infatti, in più occasioni, disciplinato favorevolmente aspetti relativi a questa tipologia di aggregazione societaria, che ha il vantaggio, rispetto ad altre modalità analoghe, di instaurare un rapporto duraturo di collaborazione che permette la realizzazione di investimenti a medio-lungo termine.

Quanto sopra è anche affermato dalla Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale, che pochi giorni fa ha tenuto a New York, nella propria sede, un Colloquio sui cd "contractual network", in cui rientra il contratto di rete medesimo, insieme ad altre forme di cooperazione societaria.

Questo incontro, che trae origine nel biennio 2017-2018 da studi e proposte della Commissione, mira alla valutazione dei molteplici strumenti legali previsti a livello internazionale che permettono la collaborazione societaria, con lo scopo di armonizzare la normativa per ridurre i costi giuridici ed incrementare il livello di tutela delle micro, piccole e medie imprese (Mpmi).

Tornando al panorama italiano, si ricorda che, con lo scopo di incentivare il ricorso a tale strumento, il legislatore ha previsto gli anni scorsi delle agevolazioni fiscali per le aziende costituite in rete, nella forma della sospensione d'imposta per gli utili accantonati ad uno specifico fondo, strumento di gestione patrimoniale a cui abbiamo già accennato nel precedente articolo.

Al momento tali agevolazioni sono sospese, avendo interessato periodi d'imposta passati, ma potrebbero essere

continua a pag.10 >>

<< continua da pag.9

nuovamente previste in futuro, a vantaggio delle imprese che hanno scelto tale modalità di collaborazione.

Si ritiene pertanto opportuno delineare **alcuni aspetti fiscali relativi al contratto di rete**.

La rete d'impresa si può distinguere nelle sottocategorie di **"rete soggetto"** e di "rete contratto".

Nel primo caso, le imprese in rete danno origine ad un soggetto distinto, dotato di autonomia giuridica e, conseguentemente, capace di realizzare utili soggetti ad imposizione fiscale.

In questo caso, la rete è sottoposta all'IRES, all'IRAP, al versamento dell'IVA con i relativi obblighi dichiarativi e contabili, deve tenere obbligatoriamente il libro giornale, il libro degli inventari, la contabilità del magazzino e provvedere alla redazione del bilancio.

Parzialmente diverso il regime della **"rete contratto"**: in questa modalità viene valorizzato l'aspetto partecipativo, per cui le imprese si impegnano formalmente ad attuare il programma di rete sottoscritto, senza creare un autonomo soggetto giuridico ma delegando le attività della rete alla gestione di un organo comune, di solito una delle imprese stesse.

Dal punto di vista tributario, l'attività non è imputabile ad un unico soggetto, poichè le fattispecie impositive sono realizzate dalle singole aziende, a cui competono i relativi oneri fiscali.

All'interno della rete contratto, sono possibili due ulteriori alternative: le aziende partecipanti possono infatti decidere di conferire il mandato con rappresentanza, in base al quale l'organo comune svolge attività che ricadono, legalmente e finanziariamente, sulle singole imprese partecipanti; oppure optare per il mandato senza rappresentanza, per cui l'organo comune realizza le attività previste dal programma di rete ma in nome proprio, accollandosi gli oneri giuridici e tributari, che dovrà poi regolare con le singole aziende quota parte.

Da questa analisi delle recenti evoluzioni del contratto di rete si rilevano quindi i primi passi verso un riconoscimento a livello internazionale di questo strumento che, in futuro, potrebbe permettere alle piccole e medie imprese forme di partecipazione anche sul mercato internazionale, oltre naturalmente a quello domestico.

A cura del
Dott. Valter Semino
Studio Legale Ivaldi

«La Cooperazione Italiana»: 130 anni di informazione cooperativa

1954: un patto per le cooperative delle aree interne

"La corriera della ditta Calero aveva imboccato la salita del Creto. Ero diretto a Montoggio (GE) con i dirigenti della Federazione Provinciale Cooperative e Mutue; in quel comune montano doveva svolgersi **un consiglio straordinario del movimento cooperativo per un esame dei problemi contadini.**

Era la seconda volta che io passavo da quelle vallate ed il paesaggio pittoresco delle montagne scoscese, degli ampi pascoli senza alberi, delle casupole sparse qua e là, delle acque disordinate dei ruscelli non mi ingannavano più. Sapevo che cosa c'era dietro di esso: conoscevo già la vita di stenti e di miseria dei vallegiani […] e lo stato d'animo generale della loro gente, decisa a muoversi per il proprio riscatto, per fare conoscere a tutti la sua insostenibile vita, per fare capire che si poteva e doveva **fare qualcosa per combattere i disagi naturali della montagna nell'interesse dell'economia di tutta la provincia.**

E questa volontà di rinascita dei contadini la trovai espressa a Montoggio a quel convegno della Federcoop che si svolse nel salone della SMS Balilla: ad essa vennero contadini delle più remote vallate, per sentire le crude cifre della paurosa depressione economica della montagna, della mancanza di comunicazioni più modeste, di case abitabili e di ogni minima assistenza sanitaria per le famiglie dei contadini, della necessità di opere atte a convogliare ed utilizzare le acque, oggi quotidiana minaccia per le cose e per gli uomini. Cifre inoppugnabili, che hanno dimostrato che non esiste il reddito più modesto **che possa garantire la vita in queste zone e non le faccia spopolare**. A tutto questo sono da aggiungere le speculazioni degli intermediari sui pochi prodotti tipici delle montagne, il latte, il bestiame e la legna.

Ma i contadini hanno parlato chiaro al convegno cooperativo, usando il forte dialetto locale, e al convegno di Montoggio guardano oggi con fiducia e sicurezza tutti i contadini della nostra provincia. Da esso infatti **è scaturito un solenne patto tra tutte le cooperative genovesi**, sia di consumo, di lavoro o di produzione, dalla *Alleanza alla Ferrovieri*, da quella di Rossiglione a quella di Sestri levante, dalla CORI alla SIAC di Cornigliano, con l'adesione incondizionata degli operai: **quello di aiutare gli abitanti a creare le loro cooperative con le quali sottrarsi al secolare sfruttamento**.

I contadini, ritornando alle loro case hanno parlato di questo patto con le loro donne, ai loro familiari. Poi, decisi e sicuri, hanno percorso i sentieri più impervi e hanno raggiunto le case più sperdute, hanno toccato i contadini più diffidenti. Hanno portato a tutti la voce della Federazione delle Cooperative, il suo solenne impegno a formare un fronte unico con i contadini e gli operai per la rinascita della montagna. Ora inizieranno il loro lavoro di organizzazione per la fioritura di nuove cooperative".

Da: Nates Mazzocco, *Il paesaggio è magnifico, ma i montanari hanno molti problemi*, «La Cooperazione italiana», 3 marzo 1954.

La cronaca di 65 anni fa ci restituisce un panorama che non stentiamo a riconoscere immutato nell'entroterra genovese, seppure in un quadro di generale sollevamento da quella condizione di estrema povertà ancora diffusa negli anni del dopoguerra. I problemi di accessibilità ai servizi primari, di contenimento del rischio idrogeologico del territorio provinciale, la lontananza dai presidi sanitari e dai centri di istruzione sono tuttavia ancora all'ordine del giorno, e ancora la cooperazione cerca di trovare le soluzioni attraverso strumenti come la cooperazione di comunità.

inscadenza

Pagina a cura di
FINPRO Liguria srl

10 Aprile 2019

Comunicazione liquidazioni periodiche IVA effettuate nel quarto trimestre solare del 2018
Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel quarto trimestre solare del 2018, da effettuare utilizzando il modello "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA"

15 Aprile

Soggetti IVA: adempimenti contabili
Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel mese solare precedente

Esercenti commercio al minuto e soggetti della grande distribuzione: adempimenti contabili
Registrazione, anche cumulativa, delle operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale, effettuate nel mese solare precedente.

16 Aprile

Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente
Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente

Versamento saldo IVA derivante dalla dichiarazione annuale
Versamento 2^ rata del saldo IVA relativo all'anno d'imposta 2018 risultante dalla dichiarazione annuale con la maggiorazione dello 0,33% mensile a titolo di interessi

Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
Versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia corrisposte nel mese precedente

Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
Versamento ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari corrisposti o maturati nel mese precedente

Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
Versamento ritenute alla fonte sui pignoramenti presso terzi riferite al mese precedente

RITENUTE
Versamento ritenute su redditi da lavoro dipendente e assimilati, lavoro autonomo, provvigioni, corrispettivi per contratti d'appalto nei confronti dei condomini nonché sull'ammontare dei canoni/corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (mese precedente)

ADDIZIONALI
Versamento addizionali regionali/comunali su redditi da lavoro dipendente del mese precedente

CONTRIBUTI INPS MENSILI
Versamento all'INPS da parte dei datori di lavoro dei contributi previdenziali a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel mese precedente

CONTRIBUTI INPS - GESTIONE EX ENPALS MENSILI
Termine per il versamento contributi previdenziali a favore dei lavoratori dello spettacolo

CONTRIBUTI INPGI
Versamento dei contributi previdenziali dei giornalisti professionisti relativi alle retribuzioni maturate nel mese precedente

GESTIONE SEPARATA INPS COMMITTENTI
Versamento contributi relativi al mese precedente

17 Aprile

Ravvedimento
Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati o effettuati in misura insufficiente entro il 18 marzo 2019, con maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta a un decimo del minimo (ravvedimento breve)

23 Aprile

Versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre 2019
Pagamento, in unica soluzione, dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre 2019

PREVINDAI E PREVINDAPI
Versamento dei contributi previdenziali integrativi a favore dei dirigenti di aziende industriali relativi alle retribuzioni maturate nel trimestre precedente

26 Aprile

Operatori intracomunitari con obbligo mensile: presentazione INTRASTAT
Presentazione degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) delle cessioni e degli acquisti di beni e delle prestazioni di servizi rese o acquisite nel mese precedente nei confronti di soggetti UE

30 Aprile

Versamento dell'imposta di bollo su libri, registri, fatture ed altri documenti informatici rilevanti ai fini tributari
Pagamento, in unica soluzione, dell'imposta di bollo relativa alle fatture, agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati nel 2018.

Scadenza termine per la presentazione del MUD 2018
Il 30 aprile 2019 scade il termine per la presentazione del MUD (Modello unico di dichiarazione ambientale), relativamente ai rifiuti prodotti nell'anno 2018.

Presentazione della dichiarazione IVA 2019 relativa all'anno d'imposta 2018
Presentazione della dichiarazione IVA 2019 relativa all'anno d'imposta 2018.

Enti non commerciali che effettuano raccolte pubbliche di fondi: redazione del rendiconto annnuale
Redazione, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, di apposito rendiconto, accompagnato da una relazione illustrativa, da cui devono risultare le entrate e le spese relative alle raccolte pubbliche di fondi effettuate in concomitanza delle celebrazioni, delle ricorrenze o delle campagne di sensibilizzazione di cui all'art. 143, comma 3, lett. a), del D.P.R. n. 917/1986

Organizzazioni di volontariato e ONG: redazione rendiconto annuale
In luogo delle scritture contabili previste dal comma 1, lett. a), dell'art. 20-bis del D.P.R. n. 600/1973, detti enti possono procedere alla redazione, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, di apposito

rendiconto, accompagnato da una relazione illustrativa, da cui devono risultare le entrate e le spese, secondo le prescrizioni dell'art. 20 del D.P.R. n. 600/1973

ONLUS: redazione rendiconto annuale
Redazione, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, a pena di decadenza dai benefici fiscali per esse previsti, di apposito documento che rappresenti in maniera adeguata la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'ONLUS, distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali

Rimborsi Iva trimestrali: presentazione modello IVA TR
Presentazione della richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale (Modello IVA TR)

Soggetti passivi IVA che abbiano esercitato l'opzione prevista dall'art. 1, comma 3, del D.Lgs. N. 127 del 2015: Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute nel secondo semestre del 2018
Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute nel secondo semestre solare del 2018

Soggetti passivi IVA che non abbiano esercitato l'opzione prevista dall'art. 1, comma 3, del D.Lgs. N. 127 del 2015: Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute nel secondo semestre del 2018
Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute nel secondo semestre solare del 2018

Soggetti passivi IVA che abbiano esercitato l'opzione prevista dall'art. 1, comma 3, del D.Lgs. N. 127 del 2015: Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute nel primo semestre del 2017 per avvalersi della disapplicazione delle sanzioni di cui all'art. 11, commi 1 e 2-bis, del D.Lgs. 471/1997 prevista dal comma 1 dell'art. 1-ter del D.L. n. 148/2017
Comunicazione corretta dei dati delle fatture emesse e ricevute nel primo semestre solare del 2018 per avvalersi della disapplicazione delle sanzioni di cui all'art. 11, commi 1 e 2-bis, del D.Lgs. 471/1997 prevista dal comma 1 dell'art. 1-ter del D.L. n. 148/2017

Soggetti passivi IVA che non abbiano esercitato l'opzione prevista dall'art. 1, comma 3, del D.Lgs. N. 127 del 2015: Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute nel primo semestre del 2017 per avvalersi della disapplicazione delle sanzioni di cui all'art. 11, commi 1 e 2-bis, del D.Lgs. 471/1997 prevista dal comma 1 dell'art. 1-ter del D.L. n. 148/2017
Comunicazione corretta dei dati delle fatture emesse e ricevute nel primo semestre solare del 2018 per avvalersi della disapplicazione delle sanzioni di cui all'art. 11, commi 1 e 2-bis, del D.Lgs. 471/1997 prevista dal comma 1 dell'art. 1-ter del D.L. n. 148/2017.

Soggetti passivi IVA che hanno effettuato operazioni trasfrontaliere nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2019 – Comunicazione Esterometro
Gli operatori Iva residenti, comunicano le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.
Sono escluse dall'obbligo di comunicazione le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.

DENUNCIA UNIEMENS
Denuncia telematica delle retribuzione e dei contributi (INPS - ex INPDAP - ex ENPALS - ex DMAG) del mese precedente

LIBRO UNICO
Registrazioni relative al mese precedente

INPS MANODOPERA AGRICOLA
Denuncia relativa alle retribuzioni del trimestre precedente

ADESIONI FON.COOP

L'adesione a Fon.Coop consente all'impresa di richiedere un contributo per finanziare la formazione dei propri lavoratori presentando un piano concordato. Con l'adesione l'impresa autorizza l'Inps a versare lo 0,30% del monte salari al Fondo.

Possono aderire al Fondo tutte le cooperative italiane.
Possono inoltre aderire tutti i datori di lavoro: le spa, le srl, le associazioni, le imprese sociali, le imprese non-profit, ong, onlus e le altre organizzazioni del Terzo Settore.

Le cooperative agricole possono aderire utilizzando il modello trimestrale UNICO DMAG.
1 L'adesione al Fondo è gratuita e si effettua attraverso il flusso Uniemens, con apposita procedura
2 L'impresa aderente ad un altro Fondo può aderire a Fon.Coop effettuando la revoca
3 L'adesione viene fatta una volta sola ed il rinnovo annuale è automatico

PER INFORMAZIONI: rosangela.conte@legaliguria.coop

ADERITE A FON.COOP, È GRATUITO E POTRETE USARE IL FONDO PER LA VOSTRA FORMAZIONE

Fon.Coop Cooperare è formare

info lega

LIGURIA